

(N. 663)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1954 (V. Stampato N. 406)*

d'iniziativa dei Deputati VIOLA, MUSOTTO, LA SPADA, LENOCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 LUGLIO 1954

Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi e per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed un concorso interno per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico.

Art. 2.

A detti concorsi saranno ammessi gli agenti di ruolo, in possesso della qualifica di ottimo a decorrere dall'anno 1938, rispettivamente

del ramo amministrativo e di quello tecnico che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di partecipare ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali n. 485 e 484 del 26 agosto 1941.

Art. 3.

Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base ai titoli posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:

qualifica ed anzianità di grado;
anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo;
benemerienze di guerra;

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

titoli di studio od altri eventuali titoli culturali;
rapporto informativo.

Art. 4.

Saranno dichiarati vincitori i candidati che nelle graduatorie come sopra compilate risulteranno classificati nel limite dei posti messi rispettivamente a concorso.

Art. 5.

I vincitori dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi.

L'inquadramento nel gruppo A con le modalità previste dal successivo articolo è

subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

Dall'esperimento pratico sono esclusi gli agenti che alla data di approvazione della rispettiva graduatoria di merito si trovino a rivestire una qualifica ferroviaria di grado V di gruppo A o superiore.

Art. 6.

I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A nelle qualifiche da allievo ispettore ed ispettore principale con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI